

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Religione di Stato, libertà religiosa e punibilità del reato previsto dall'art.724, I comma cod. pen.

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/125973> since

Publisher:

Cedam

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

ILARIA ZUANAZZI
Dottore in giurisprudenza

RELIGIONE DI STATO, LIBERTÀ RELIGIOSA
E PUNIBILITÀ DEL REATO PREVISTO
DALL'ART. 724, I COMMA, COD. PEN.

Estratto da:
STUDI SUI RAPPORTI TRA LA CHIESA E GLI STATI
A cura del Prof.
SANDRO GHERRO



PADOVA
CEDAM - CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI
1989

ILARIA ZUANAZZI
Dottore in giurisprudenza

RELIGIONE DI STATO, LIBERTÀ RELIGIOSA
E PUNIBILITÀ DEL REATO PREVISTO
DALL'ART. 724, I COMMA, COD. PEN.

SOMMARIO: 1. Premesse. — 2. Evoluzione storico-concettuale del reato di bestemmia. — 3. Rapporto tra il principio della « religione di Stato » e la tutela penale. — 4. Garanzia costituzionale del sentimento religioso. — 5. Legittimità dell'art. 724, 1° comma, cod. pen.: A) il principio di eguale libertà. — 6. ... B) il principio di libera manifestazione del pensiero.

1. — La bestemmia (dal greco βλασφημία = espressione lesiva) è qualsiasi estrinsecazione minacciosa, violenta o indecente, che obiettivamente realizzi un concetto di oltraggio, ingiuria, disprezzo, imprecazione, tali da offendere la Divinità o i contenuti dottrinali di una religione. Mentre il diritto canonico prende in considerazione la blasfemia precipuamente nel suo contenuto teologico, distinguendo la bestemmia ereticale (can. 1364, § 1) dalla bestemmia semplice (can. 1369), invece l'attuale disciplina penale dello Stato italiano (art. 724, I comma, cod. pen.) non ha come oggetto l'attacco diretto alle verità di fede, ma viene a punire un'espressione oggettivamente riprovevole che offende il sentimento religioso della fede cattolica, riconosciuta come religione di Stato.

Invero, la configurazione legislativa del reato di bestemmia comporta delicati problemi sulla legittimità di una disciplina penale in materia religiosa in rapporto all'effettivo rispetto e realizzazione del principio di eguale libertà delle confessioni garantito dalla Costituzione. La Corte costituzionale, chiamata più volte a pronunciarsi sulla compatibilità con le disposizioni della Carta fondamentale, non solo dell'art. 724, I comma ⁽¹⁾, ma anche delle altre norme penali che

(1) Corte costituzionale, 17 dicembre 1958, n. 79, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1958, 990-993 con nota di ESPOSITO C., *La bestemmia nella Costituzione Italiana*; in *Rivista Italiana di diritto e procedura penale*, 1959, 173-183, con nota di CONSOLI A., *La tutela penale della religione cattolica nella giurisprudenza costituzionale*; in *Il diritto ecclesiastico*, LXIX (1959), II, 81-88, con nota di CONDORELLI

tutelano il sentimento religioso ⁽²⁾, ha dato sempre un giudizio costante di legittimità. In seguito agli Accordi di modifica del Concordato lateranense del 14 febbraio 1984, che hanno dichiarato non più in vigore il principio della « religione di Stato », la questione di costituzionalità del reato di bestemmia ha ricevuto nuova attualità, ed è stata recentemente riproposta avanti la Consulta. La Corte, con sentenza del 28 luglio 1988 ⁽³⁾, ha confermato la precedente giurisprudenza, ma non ha dato una risposta esauriente e definitiva ai crescenti dubbi maturati in dottrina sulla legittimità dell'art. 724, I comma, cod. pen.

Nel contesto di tali problematiche ancora aperte, si colloca il presente contributo, che, dopo una rapida panoramica dei principi ideologici che hanno informato l'evoluzione storico-concettuale del reato di bestemmia, intende svolgere un breve ripensamento delle principali argomentazioni svolte in dottrina e in giurisprudenza sulla norma in esame, per valutarne il fondamento costituzionale e inter-

M. Considerazioni in tema di legittimità costituzionale dell'art. 724, comma I, cod. pen.

Corte costituzionale, 27 febbraio 1973, n. 14; in *Il diritto ecclesiastico*, LXXIII (1973), II, 278-280; in *Giurisprudenza costituzionale*, 1973, 69-78, con nota di BALDASSARRE A., *È costituzionale l'incriminazione della bestemmia?*

⁽²⁾ Corte costituzionale, 28 novembre 1957, n. 152, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1957, 1209-1215, con nota di GISMONDI P., *La posizione della Chiesa cattolica e delle altre confessioni nel diritto costituzionale ai fini della tutela penale*; in *Il diritto ecclesiastico*, LXIX (1959), II, 3-24, con nota di CONDORELLI M., *Garanzie costituzionali di libertà e di eguaglianza e tutela penale dei culti*.

Corte costituzionale, 31 maggio 1965, n. 39, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1965, 602-614, con nota di GISMONDI P., *Vilipendio della religione cattolica e disciplina costituzionale delle confessioni*; in *Il diritto ecclesiastico*, LXXV (1965), II, 335-350, con nota di CONDORELLI M., *Interferenze fra norme costituzionali a proposito del vilipendio della religione cattolica*; in *Giurisprudenza italiana*, 1965, 1289-1298, con nota di VITALI E. G., *Disuguaglianza nell'uguaglianza? (Ancora in tema di vilipendio della religione dello Stato)*; in *Foro italiano*, 1966, I, 20-26, con nota di GOVERNATORI RENZONI L., *Considerazioni sulla libertà e sull'uguaglianza dei culti*.

Corte costituzionale, 8 luglio 1975, n. 188, in *Il diritto ecclesiastico*, LXXXV (1975), II, 282-304, con note di ALBISETTI A., *Vilipendio della religione e libertà di manifestazione del pensiero*, e SIRACUSANO P., *Art. 403 cod. pen. e tutela penale del sentimento religioso*; in *Giurisprudenza costituzionale*, 1975, 1508 e 3160-3169, con nota di ONIDA F., *Vilipendio della religione e libertà di manifestazione del pensiero*.

⁽³⁾ Corte Costituzionale, 28 luglio 1988, n. 925, in *Consiglio di Stato*, XXXIX (1988), II, 1451-1454; in *Giustizia penale*, 1988, I, 528-533.

pretarne il significato alla luce dei principi supremi. Non ci soffermeremo, peraltro, sugli aspetti strettamente penalistici dell'articolo, volendo invece impostare il problema secondo un'ottica squisitamente ecclesiasticistica.

2. — Nel corso della storia e nei diversi ordinamenti la valutazione del bene giuridico protetto contro la bestemmia e la gravità della sanzione comminata si sono evoluti in rapporto al diverso atteggiamento formale e sostanziale dello Stato nei confronti dell'idea religiosa ⁽⁴⁾.

Il mondo antico fu caratterizzato da una compenetrazione tra potere politico e potere religioso, per cui l'ordinamento civile non solo formalmente assumeva e faceva proprio il contenuto ideologico di una determinata confessione, ma sostanzialmente ne assumeva i compiti e ne promuoveva le finalità ⁽⁵⁾. La repressione penale dei reati in materia religiosa era pertanto rivolta a tutelare direttamente la sacralità di Dio e il rispetto a Lui dovuto. Così, secondo la Legge ebraica, fin dai primordi era stabilita la pena di morte per lapidazione contro chiunque, ebreo o straniero, avesse bestemmiato o soltanto nominato il nome dell'Eterno ⁽⁶⁾. Invece, nel diritto romano, pur essendo la religione parte integrante dell'ordinamento della civi-

⁽⁴⁾ Per le notizie storiche sul reato di bestemmia, si vedano: PIACENTINI M., voce *Bestemmia*, in *Novissimo Digesto*, II (1957), 379; CIPROTTI P., voce *Bestemmia e manifestazione oltraggiosa verso i defunti*, in *Enciclopedia del Diritto*, V (1959), 300; GABRIELI F. P., *Delitti contro il sentimento religioso e la pietà verso i defunti*, Milano 1961, 265; SPIRITO P., *La bestemmia nell'ordinamento giuridico italiano (art. 724 cod. pen.)*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXV (1965), I, 349-353; ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale Parte speciale*, II, Milano 1982, 686-687.

⁽⁵⁾ Sull'evoluzione dei rapporti tra Stato e fenomeno religioso si vedano: BON VALSASSINA M., *Sulla religione dello Stato*, in *Foro italiano*, 1959, IV, 1-24; D'AVACK P. A., *La qualificazione giuridica dello Stato in materia religiosa e la sua applicazione allo stato italiano*, in *Raccolta di scritti*, in onore di A. C. Jemolo, Milano 1963, I, 1, 280-282; JEMOLO A. C., voce *Religione dello Stato*, in *Novissimo Digesto*, XV (1968), 378-379; VITALE A., *La fine della « Religione di Stato »*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXXXIX (1979), I, 89, ss.; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Bologna 1986, 14-33; SARACENI G. D., *Introduzione allo Studio del diritto ecclesiastico*, Napoli 1986, 16-17.

⁽⁶⁾ *Levitico*, XXIV, 16; *MATTEO*, XXVI, 65; *Marco*, XIV, 61-64, *Atti*, VI, 11 ss., *Ibidem*, VII, 56 ss.

tas che ne organizzava pubblicamente il culto, non era prevista la repressione criminale delle ingiurie contro la divinità, in quanto era lasciata alla competenza degli stessi dei vendicarsi delle offese subite (7).

Quando, con Costantino prima e Teodosio poi, il Cristianesimo divenne religione privilegiata dell'Impero, l'espressione blasfema contro Dio cominciò ad essere punita con pene molto severe. Nel *Codex Theodosianus* vi erano molte disposizioni contro gli eretici, ma solo con Giustiniano la bestemmia venne configurata come reato specifico ed autonomo, per il quale era irrogata anche la pena di morte (8). Anche la *Lex Romana Wisigothorum* prevedeva la pena della flagellazione e dell'esilio perpetuo verso coloro che bestemmiavano contro Cristo e le Persone della Trinità (9).

Con l'avvento del Cristianesimo, com'è noto, e l'affermazione della dottrina evangelica (10) della duplice potestà: religiosa e civile, nel mondo occidentale si ebbe il superamento del monismo politico-religioso del sistema romano, ma, secondo una concezione etica del potere temporale, lo Stato trovava sempre fondamento religioso nella superiore volontà di Dio, cui il sovrano doveva subordinarsi, aderendo quindi ad un determinato contenuto dogmatico confessionale e dovendo perseguire il fine di promuovere la salvezza eterna dei fedeli. Così, in tutto il periodo del Medioevo e dell'epoca moderna fino alla Rivoluzione francese, le legislazioni penali consideravano la bestemmia come un *crimen lesae majestatis divinae*, un'offesa diretta a Dio, e la punivano con pene gravissime. Nel diritto intermedio le pene variarono nelle varie epoche e nei diversi luoghi: dalla pena capitale, alla multa, al carcere, all'esilio, alla fustigazione, alla ber-

(7) «Deorum iniuriae diis curare» (TACITO, *Annali*, I, 73). Il medesimo concetto è espresso da CICERONE (*De legibus*, 2, 8, 19; 2, 10, 25). Cfr. MOMMSEN TH., *Le droit penal romain*, in MOMMSEN TH., MARQUARDT J., KRÜGER P., *Manuel des Antiquités Romaines*, Parigi, 1907, XVIII, 284-285.

(8) Novella, LXXVII, 1.

(9) *Lex Romana Wisigothorum*, XII, 2: «De Blasphematoribus Sanctae Trinitatis», in *Corpus Iuris Germanici antiqui*, consilio Jo. GOTTL. HEINECCI, HALAE MAGDEBURGICAE, 1738, 2169.

(10) «Quod Caesaris Caesari, quod Dei Deo» (Matteo, XXII, 21).

lina, all'amputazione della lingua o alla sua perforazione per mezzo di un chiodo (11).

Successivamente con la Rivoluzione francese e l'affermarsi del principio della piena libertà di coscienza e di culto, avvenne un radicale cambiamento di prospettiva riguardo alla natura e alle finalità dell'ordinamento politico, che non si considerava più competente ad assumere una determinata confessione come religione di Stato, e rimaneva sostanzialmente agnostico ed indifferente in materia religiosa. Anche nel campo dei sistemi penali, per influenza del pensiero giusnaturalista e dell'Illuminismo, si assistette ad un processo di secolarizzazione e razionalizzazione nella concettualizzazione dei beni giuridici protetti (12). Oggetto di tutela dei reati contro il sacro non era più considerata la *majestas divina*, ma, nell'ambito delle competenze secolari dello Stato, il fattore religioso in sé, come bene di civiltà, forza etico-sociale di promozione sia individuale, sia collettiva (13). Mentre negli Stati confessionisti la religione di Stato era tutelata direttamente come un valore pubblico, elemento di compattezza ed unità dello Stato, negli ordinamenti che assumevano come dogma il principio separatista, il fattore religioso riceveva protezione come bene privato

(11) Nel sec. XIII nel Veneto era applicata la pena caratteristica della corbellatura, che consisteva nel mettere il colpevole in un corbello e tuffarlo per varie volte nel fiume. Cfr.: PIACENTINI M., op. cit., 379; GABRIELI F. P., op. cit., 265. Si sottolinea come generalmente il braccio secolare fosse ancora più feroce nella repressione rispetto alle pene ecclesiastiche. CIPROTTI P., op. cit., 300; ANTOLISEI F., op. cit., 687.

(12) Un'analisi molto accurata sulla configurazione dei beni giuridici delle norme penali in materia religiosa è svolta da SIRACUSANO P., *I delitti in materia di religione. Beni giuridici e limiti dell'intervento penale*, Milano 1983, 54 ss.

(13) GABRIELI F. P., op. cit., 31, osserva come le nuove correnti filosofiche e il nuovo orientamento nei rapporti tra Stato e Chiesa avevano portato a distinguere tra «reati di religione» che riguardavano la verità di fede ed erano di competenza della Chiesa, e «reati contro la religione» che rientravano invece nei poteri statali di garantire il rispetto del sentimento religioso e il diritto di professare la propria fede, nell'ambito dei rapporti civili. La medesima contrapposizione viene rilevata da SPINELLI L., *Appunti in tema di tutela del sentimento religioso nell'ordinamento penale italiano*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1962, 374. Così MARINI G., voce *Bestemmia*, in *Appendice del Novissimo Digesto*, I (1980), 734, distingue tra la nozione «biblica» e la nozione «laica» di bestemmia.

nell'ambito del più generale rispetto del diritto di libertà religiosa individuale e di manifestazione del pensiero.

Nell'ordinamento penale italiano questa evoluzione concettuale si verificò progressivamente ⁽¹⁴⁾.

Già il Codice Penale Sardo del 1859, che dopo l'unificazione venne a sostituire tutta la normativa penale preesistente ⁽¹⁵⁾, era espressione di un nuovo orientamento legislativo liberale, in qualche modo anticipatore del successivo Codice Zanardelli. Infatti, oltre a prevedere una generale diminuzione delle pene per i reati in materia religiosa ⁽¹⁶⁾, operava una sostanziale equiparazione di trattamento tra la religione cattolica e gli altri culti tollerati nello Stato ⁽¹⁷⁾. La protezione penale, tuttavia, in questo Codice aveva ancora come oggetto la religione e i culti in sé considerati ⁽¹⁸⁾.

Il Codice Zanardelli del 1889 rappresenta un'innovazione nella legislazione penale italiana, sia sotto il profilo sostanziale dell'oggetto di tutela, sia in ordine alla sistematica dei reati. La religione cattolica non era più definita « religione di Stato », ma veniva ricompresa nella indifferenziata denominazione di « culti ammessi nello Stato ».

⁽¹⁴⁾ Un confronto tra i diversi Codici Penali prima e dopo l'unificazione si trova in: CONSOLI A. *Il reato di vilipendio della religione cattolica*, Milano 1957, 4 ss.; VITALI E. G., *Vilipendio della religione di Stato. Contributo all'interpretazione dell'art. 402 del Codice Penale*, Padova, 1964, 11-72; SIRACUSANO P., op. cit., 91 ss.

⁽¹⁵⁾ I Codici penali pre-unitari, espressione di un identico motivo politico-ideologico successivo alla Restaurazione, ed ancora ispirati ad un rigido confessionismo, punivano gravemente la bestemmia tra i reati contro la religione di Stato, che erano diretti a tutelare il patrimonio dottrinale e spirituale della religione cattolica. Si vedano: *Codice per il Regno delle Due Sicilie* del 1819, II, Leggi penali, art. 101; *Codice Penale Albertino* del 1838, art. 169; *Codici del Lombardo-Veneto* del 1804, § 107 e del 1852, § 122; *Regolamento sui delitti e le pene degli Stati Pontifici* del 1832, art. 73; *Codice Penale Toscano* del 1853, art. 136; *Regolamento di polizia per gli Stati estensi* del 1855, artt. 104-106; *Codice Penale parmense* del 1821, art. 104. CONSOLI A., op. cit., 4-5, sottolinea peraltro la notevole differenza di contenuto delle norme e la diversa graduazione di pene.

⁽¹⁶⁾ La bestemmia all'art. 185 era punita con la multa o l'arresto.

⁽¹⁷⁾ L'art. 188, comma II, estendeva la medesima punizione alle pubbliche contumelie proferite ad oltraggio dei culti tollerati.

⁽¹⁸⁾ Così CONSOLI A., op. cit., 31. Invece VITALI E. G., op. cit., 48-49 e SIRACUSANO P., op. cit., 94-96, ritengono che già in questa normativa si sia passati dalla tutela dell'integrità dottrinale della religione di Stato alla protezione della dignità del fatto religioso.

essendo così eliminata ogni discriminazione tra le diverse confessioni. I reati in materia religiosa erano previsti dagli artt. 140-142 nel capo II: « Dei delitti contro la libertà dei culti », sotto il titolo: « Dei delitti contro la libertà »: la tutela penale non era quindi rivolta alla religione in sé, ma alla libertà religiosa individuale come manifestazione del diritto di libertà civile ⁽¹⁹⁾. Per la prima volta, la bestemmia non era più prevista come reato, né venne accolto dalla dottrina dominante il tentativo di considerarla un atto contro la pubblica decenza o come una forma di turpiloquio, punibili a norma dell'art. 490, in quanto risultava chiaramente dalla relazione di presentazione del Codice ⁽²⁰⁾ la volontà del legislatore di escludere per essa qualsiasi sanzione ⁽²¹⁾.

L'espressione blasfemia fu nuovamente punita con una disposizione transitoria del R.D. n. 1848 del 1926, T.U. di pubblica sicurezza, che all'art. 232 prevedeva ed assimilava con la medesima pena dell'ammenda il turpiloquio, la bestemmia e le offese pubbliche ai culti ammessi nello Stato.

Infine, il Codice Rocco del 1930, tuttora vigente, da una parte prevede i delitti in materia religiosa nel capo I: « Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi », sotto il titolo: « Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti »; dall'altro, sanziona la bestemmia come una contravvenzione concernente la polizia amministrativa sociale ed in particolare la polizia dei costumi, irrogando al trasgressore la pena dell'ammenda, solo quando l'offesa sia proferita contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerate nella religione dello Stato (art. 724, I comma, cod. pen.). Si può perciò affermare che il Codice riflette il clima ideologico-politico di quegli anni, conforme all'intervenuto mutamento dei rapporti tra Stato e Chiesa ⁽²²⁾. Sottolineando le differenze rispetto al Codice Za-

⁽¹⁹⁾ Cfr. Corte costituzionale, 30 novembre 1957, n. 125.

⁽²⁰⁾ ZANARDELLI, *Relazione al Codice Penale*, § 196.

⁽²¹⁾ Così: PIACENTINI M., op. cit., 379; CIPROTTI P., op. cit., 300; GABRIELI F. P., op. cit., 265; *Contra*: SPIRITO P., op. cit., 351.

⁽²²⁾ Pur affermando l'autonomia formale delle norme del codice penale dai Patti Lateranensi, si deve peraltro riconoscere che la stipulazione dell'art. 1 del Trattato ha determinato una certa influenza storico-politica sulla posizione attribuita alla religione cattolica.

nardelli, si nota come l'idea religiosa non sia più lasciata all'esercizio della libertà individuale, ma venga riconosciuta dallo Stato siccome un valore giuridico pubblico degno di speciale protezione penale, in quanto fenomeno d'interesse collettivo ⁽²³⁾.

Il Codice Rocco, peraltro, non è un ritorno al passato, alla repressione del comportamento lesivo della *majestas divina*, giacché il bene pubblico ora tutelato non è la religione in sé, ma il sentimento religioso dei cittadini, come forza morale e fattore educativo, per l'individuo e per la collettività nazionale, tanto che la protezione viene estesa, sebbene in misura non eguale, e anzi per la bestemmia è esclusa, anche ai culti acattolici ammessi. Alle confessioni viene infatti attribuito un valore differente, non solo in base alla non eguale rilevanza e diffusione che esse hanno nella società civile, ma soprattutto per la valutazione di priorità sostanziale e qualitativa che il legislatore esprime verso la religione cattolica, in quanto corrispondente ai fini etici dello Stato ⁽²⁴⁾.

Riguardo alla fattispecie prevista dall'art. 724, I comma, il carattere lesivo della bestemmia viene individuato negli oltraggi alla religione ritenuta come vera dalla maggioranza degli italiani ⁽²⁵⁾, mentre le offese agli altri culti possono essere represses come turpiloquio, qualora ne sussistano gli estremi. La natura contravvenzionale del reato rispecchia così la realtà di costume dell'espressione blasfema, che viene spesso proferita per cattiva abitudine, per mal costume o per intercalare, volendo esprimere uno stato emozionale più che l'in-

⁽²³⁾ Relazione Ministeriale sul progetto del codice penale, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, V, I, 189: « I delitti contro il sentimento religioso siano classificati autonomamente e, idealmente, fra quelli contro la Società. L'oggetto preminente della tutela penale è, non l'esercizio di un diritto individuale, ma un interesse giuridico collettivo ».

⁽²⁴⁾ La giustificazione che la Relazione Ministeriale dà a questa discriminazione è quella formale che discende dall'art. 1 dello Statuto Albertino. In realtà, per CONSOLI A., op. cit., 86 ss., secondo l'ideologia fascista più che il concetto di Stato confessionista emerge quello di Stato Etico; uno Stato, cioè, che si pone come valore assoluto e totalitario, riconducendo a sé tutti gli altri valori. Perciò la tutela della religione cattolica è tutela dello Stato stesso, del suo patrimonio nazionale, spirituale e morale.

⁽²⁵⁾ *Relazione al Re del Ministro Guardasigilli*, 168: « per il fedele di qualsiasi religione non è bestemmia vilipendere quei culti che egli crede falsi e tali da condurre a perdizione ».

tenzione di offendere la religione. La non necessità, quindi, della concorrenza del dolo per punire le contravvenzioni, viene a rafforzare, nell'intenzione del legislatore, la repressione penale della bestemmia ⁽²⁶⁾.

Indipendentemente, peraltro, dalle motivazioni ideologiche che il legislatore ha avuto nel dettare la disciplina dell'art. 724, I comma, cod. pen., è importante precisare che, ai fini di valutare il bene giuridico protetto dalla norma ed il suo valore nell'ordinamento attuale, si deve considerare la *ratio* effettiva che la stessa ha assunto per l'inquadramento nel sistema, quale risulta obiettivamente e teleologicamente dal suo contenuto testuale e dal rapporto con le altre norme, particolarmente con le sopravvenute disposizioni della Costituzione.

3. — In seguito all'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, la dottrina e la giurisprudenza sollevarono il problema se le norme penali in materia religiosa fossero compatibili con i principi fondamentali, enunciati nella Carta, di « uguaglianza e pari dignità sociale dei cittadini » (art. 3), di « eguale libertà tra tutte le confessioni religiose » (art. 8, I comma), di « libertà di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata » (art. 19) e di « libertà di manifestazione del pensiero » (art. 21). I dubbi di incostituzionalità sorgevano di fronte alla protezione penale più intensa della religione cattolica, qualificata come « religione di Stato », rispetto agli altri culti ammessi. Questa tutela privilegiata veniva considerata discriminatoria, sia in senso qualitativo, in quanto gli artt. 402 e 724, I comma, considerano valore tutelabile solo la religione di Stato, sia in senso quantitativo, in quanto nell'art. 406 è prevista una diminuzione di pena quando i delitti di vilipendio contro persone (art. 403) o cose (art. 404) o di turbamento delle funzioni religiose (art. 405), sono rivolti contro confessioni acattoliche ⁽²⁷⁾.

⁽²⁶⁾ Relazione Ministeriale sul progetto del codice penale cit., 514: « Ciò non esclude che, nei congrui casi, la bestemmia possa, concorrendo il dolo, essere punita come delitto ».

⁽²⁷⁾ Sul significato della differenza « qualitativa » o « quantitativa » della protezione penale, si veda: LANDOLEI S., op. cit., 424 ss.

La legittimità di questa disciplina differenziata veniva riconnessa alla questione più generale, dibattuta e contraddittoriamente risolta in dottrina, sul valore che avrebbe conservato il principio di confessionismo dello Stato italiano, contenuto nell'art. 1 dello Statuto del Regno e richiamato dall'art. 1 del Trattato Lateranense, ma considerato da molti incompatibile con la struttura democratica, egualitaria e pluralista, dell'attuale ordinamento costituzionale. Accenniamo brevemente ad una discussione ancora aperta in dottrina, ricordando come il significato attribuito dai vari Autori al principio di « religione di Stato » fosse molto diversificato.

Secondo alcuni ⁽²⁸⁾, che rifiutavano la teoria della costituzionalizzazione dei Patti Lateranensi o non accettavano neppure la globalità della loro copertura costituzionale, il principio sarebbe stato destituito di ogni efficacia giuridica dalla sopravvenuta Costituzione. Di conseguenza, secondo questa opinione ⁽²⁹⁾, anche la tutela privilegiata della religione cattolica verrebbe ad essere in contrasto con i principi supremi, e pertanto dovrebbe considerarsi dagli stessi abrogata.

Altra dottrina ⁽³⁰⁾, invece, considerava rilevante, anche in presenza della nuova normativa costituzionale, il rinvio dell'art. 7 della Carta fondamentale, e riteneva vigente il principio, pur se la sua operatività veniva praticamente ridotta al riconoscimento della preminenza di fatto in Italia della religione cattolica e del ricorso al culto cattolico per dare un'intonazione religiosa alle cerimonie ufficiali ⁽³¹⁾. La legittimità della sua speciale protezione penale veniva così ricondotta alla qualifica formale di « religione di Stato » ⁽³²⁾. Per

⁽²⁸⁾ CRISAFULLI V., *Articolo 7 della Costituzione e « vilipendio della religione dello Stato »*, in *Archivio penale*, 1950, II, 419-423; BARILE P., *Religione cattolica, religione dello Stato, religione privilegiata. (A proposito della vigenza dell'art. 402 cod. pen.)*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXI (1951), II, 422-433; FINOCCHIARO F., *Uguaglianza giuridica e fattore religioso*, Milano 1958, 108 ss.; BON VALSASSINA M., op. cit., 18 ss.

⁽²⁹⁾ FINOCCHIARO F., *Propaganda religiosa e vilipendio della religione cattolica (art. 402 cod. pen.)*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1962, 493-506; BALDASSARRE A., op. cit., 73 ss.

⁽³⁰⁾ Per tutti si veda DEL GIUDICE V., *Manuale di diritto ecclesiastico*, Milano 1964, 54 ss.

⁽³¹⁾ PETRONCELLI M., *Diritto ecclesiastico*, Napoli 1981, 51-52.

⁽³²⁾ DEL GIUDICE V., *Sulla pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 404 cod.*

L'accoglimento di questa tesi si sono anche espresse alcune sentenze della giurisprudenza ⁽³³⁾.

Altri Autori ⁽³⁴⁾, ancora, affermavano che il principio non avrebbe valore di norma giuridica, ma sarebbe solo una dichiarazione programmatica, il cui contenuto effettivo dovrebbe dedursi dalla concreta normativa emanata successivamente dallo Stato in materia religiosa, e rilevavano di conseguenza come storicamente fosse stato svuotato di ogni significato fin dall'epoca della legislazione post-unitaria. Tale autorevole dottrina ⁽³⁵⁾, aveva peraltro separato concettualmente le due questioni, quella relativa all'efficacia del principio della religione di Stato, e quella invece che riguarda l'attuale vigenza delle norme penali in materia religiosa. Seguendo questa impostazione, la tutela più rafforzata della religione cattolica poteva trovare giustificazione e fondamento in autonome considerazioni di natura sostanziale, e specificatamente nella sua qualifica materiale di religione « dominante », professata, cioè, dalla maggioranza degli italiani.

Pur respingendo la tesi della costituzionalizzazione dei Patti Lateranensi, ma riconoscendo alle norme di esecuzione della trattativa

pen. a commento di una recente ordinanza, in *Iustitia*, 1957, 113; PIOLA A., *Religione dello Stato e pretesa illegittimità dell'art. 404 cod. pen.*, *ibidem.*, 260; ESPORRITO C., *La bestemmia nella Costituzione italiana*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1958, 992. Secondo questi Autori la tutela penale della religione cattolica è stata l'attuazione di un impegno assunto nei Patti Lateranensi (artt. 11 e 29, I comma del CONCORDATO e art. I del TRATTATO).

⁽³³⁾ Corte di Cassazione, Sez. III pen., 20 dicembre 1949, in *Giustizia penale*, 1950, 199; Sez. III, pen., 16 gennaio 1950, in *Giustizia penale*, 1950, II, 517; Sez. III pen., 31 maggio 1952, in *Giustizia penale*, 1953, II, 24.

⁽³⁴⁾ JEMOLO A. C., *La natura e la portata dell'art. 1 dello Statuto*, in *Rivista di diritto pubblico*, 1913, I, 258 ss.; *Id.*, voce *Religione dello Stato*, cit., 381; CONSOLI A., op. cit., 192 ss.; CONDORELLI M., *Garanzie costituzionali di libertà e di eguaglianza e tutela penale dei culti*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXIX (1959), II, 8 ss.; LANDOLFI S., op. cit., 432 ss.

⁽³⁵⁾ JEMOLO A. C., *Religione dello Stato ed artt. 402-404 cod. pen.*, in *Giustizia penale*, 1950, II, 199 ss.; CONSOLI A., op. cit., 199 ss.; CONDORELLI M., op. cit., 6 ss.; LANDOLFI S., op. cit., 434 ss.; CONSOLI A., op. cit., 199 ss.; CRESPI A., *Sulla tutela penale della religione cattolica nell'ordinamento italiano vigente*, in *Jus*, 1958, 386; SPIRITO P., op. cit., 362 ss.; GISMONDI P., *Vilipendio della religione cattolica e disciplina costituzionale delle confessioni*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1965, 611 ss. I medesimi Autori ritengono la disciplina penale in materia religiosa indipendente dall'attuazione del Concordato.

bilaterale una particolare rilevanza e forza di resistenza in base al richiamo dell'art. 7 della Costituzione ⁽³⁶⁾, riteniamo che l'interpretazione della funzione del principio della « religione di Stato » debba svolgersi tenendo distinto il piano dei rapporti interordinamentali tra due istituzioni primarie, dal piano invece del diritto interno dello Stato. Nel primo ambito, secondo il noto principio di diritto internazionale che *pacta sunt servanda*, il riconoscimento della peculiare importanza della religione cattolica costituisce un impegno vincolante dello Stato nei confronti della Chiesa. Invece, nell'ambito interno dello Stato, in cui questo valore è stato recepito dal legislatore ordinario che vi ha data concreta attuazione, il riferimento alla « religione di Stato » assume un autonomo contenuto che deve essere adeguato ai principi che informano lo stesso ordinamento statale ⁽³⁷⁾.

È indubbio, allora, che alla formula contenuta nelle norme penali il legislatore non abbia inteso attribuire un valore politico-ideologico di protezione da parte dello Stato di un determinato patrimonio confessionale. Ciò è dimostrato, da un lato, dalla contestuale tutela penale riconosciuta anche alle confessioni acattoliche, sebbene in misura diminuita, dall'altro, dalla contemporanea legislazione volta a riconoscere e dare regolamento agli altri culti ammessi nello Stato.

Pertanto, in seguito all'avvento della Costituzione Repubblicana, questa espressione non può considerarsi implicitamente abrogata, ma il suo significato deve essere interpretato alla luce dei nuovi principi fondamentali, al fine di valutare se la posizione privilegiata della religione cattolica sia con essi compatibile.

Questa duplice considerazione degli ambiti di operatività del concetto « religione di Stato » deve essere applicata anche per l'interpretazione della disposizione contraria oggi contenuta nell'art. 1 del Protocollo addizionale degli Accordi di modifica del Concordato.

⁽³⁶⁾ Rinviamo, per lo svolgimento di questa posizione, al chiaro studio di SARACENI G. D., *Introduzione allo studio*, cit., 130-133.

⁽³⁷⁾ Le norme del codice penale che fanno riferimento alla « religione di Stato » non sono norme esecutive o applicative degli impegni concordati, ma devono essere considerate « di produzione autonoma dello Stato » (SARACENI G. D., op. cit., 134), sulla base di proprie valutazioni discrezionali.

Lateranense ⁽³⁸⁾, che dichiara « non più in vigore il principio ... della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano ». Infatti la decisione concorde delle parti di impostare secondo nuovi criteri i loro reciproci rapporti, non determina l'automatica abrogazione nell'ordinamento interno dello Stato delle norme penali che fanno uso di questo termine, in quanto ad esso è stato attribuito un significato sostanziale (non condizionato cioè alla vigenza della qualifica formale di religione di Stato) e pienamente compatibile con i principi fondamentali della Costituzione, eventualmente anche tramite un'opportuna modifica ad opera del legislatore.

Per queste ragioni, non riteniamo corretta la conclusione affrettata cui è giunta la maggioranza dei provvedimenti dei giudici di merito ⁽³⁹⁾, che hanno ritenuto incompatibile con la revisione del Concordato la vigenza degli artt. 724, I comma e 402 cod. pen. diretti a tutelare esclusivamente la religione dello Stato. Secondo tale giurisprudenza, l'abolizione di questo principio avrebbe determinato il venir meno di un elemento costitutivo della fattispecie penale, che sarebbe così svuotata di ogni contenuto precettivo. Di conseguenza, la stessa norma incriminatrice dovrebbe considerarsi sostanzialmente, anche se tacitamente, abrogata. In forza di simile impostazione, allora, si sentenziava l'assoluzione dell'imputato, perché il fatto non costituirebbe più reato ⁽⁴⁰⁾.

⁽³⁸⁾ Recepti nell'ordinamento statale con legge di esecuzione n. 121 del 25 marzo 1985.

⁽³⁹⁾ Pretura Satri, 27 giugno 1984, in *Giurisprudenza italiana*, 1986, II, 56-58; Pretura Viareggio, 22 giugno 1985, in *Cassazione penale*, 1987, 167; Tribunale Bologna, 27 luglio 1985; Pretura Rimini, 27 agosto 1985, in *Il diritto ecclesiastico*, XCV (1985), II, 607-609; Pretura S. Donà di Piave, 5 novembre 1985, in *Giurisprudenza italiana*, 1986, II, 296; Tribunale Torino, 4 gennaio 1986, in *Il diritto ecclesiastico*, XCVI (1986), II, 84-91; Pretura Pietra Santa, 12 giugno 1986, in *Cassazione penale*, 1987, 657. Un'opinione particolare esprime la Pretura Arezzo, 9 gennaio 1986, in *Il diritto ecclesiastico*, XCVI (1986), II, 91-96, che considerando abrogato tacitamente l'art. 724, ritiene che la bestemmia sia ancora punibile ai sensi dell'art. 726. Nei confronti del vilipendio, invece, la Pretura Avezzano, 5 febbraio 1986, in *Il diritto ecclesiastico*, XCVI (1986), II, 439-441, afferma che non essendo più la religione di Stato, le figure degli artt. 402-403 e 404 cod. pen. dovrebbero essere ricomprese nell'art. 406.

⁽⁴⁰⁾ Aderiscono a questa tesi anche i seguenti Autori: SPAGNUOLO G., *Nota a Pretura Satri, 27 giugno 1984*, in *Giurisprudenza italiana*, 1986, II, 57-58; MUSSELLI L., *Esiste ancora il reato di bestemmia?*, in *Cassazione penale*, 1987, 66-67;

Non sono mancate in questo contesto, ordinanze di altri giudici di merito che non hanno accolto la tesi dell'abrogazione automatica delle norme penali e invece hanno ritenuto non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 724, I comma, cod. pen., rinviando alla Corte costituzionale. Si ragionava in tal senso sul presupposto che l'innovazione al punto 1 del Protocollo addizionale, avendo regolato diversamente i rapporti tra Stato e Chiesa, avrebbe rispecchiato il mutamento avvenuto nella realtà sociale ed ecclesiale, per cui la religione cattolica non poteva più considerarsi come religione dominante ⁽⁴¹⁾.

Secondo un primo rilievo ⁽⁴²⁾, l'abrogazione del riferimento normativo alla « religione di Stato » avrebbe reso impossibile precisare in senso tecnico-giuridico il contenuto di questa espressione, la cui interpretazione sarebbe quindi demandata al giudice di merito. Di conseguenza, sussistendo incertezza circa il significato di un suo elemento costitutivo, la fattispecie dell'art. 724, I comma, non sarebbe più attualmente sufficientemente determinata, venendo così a violare il principio di legalità affermato dall'art. 25 della Costituzione.

Secondo un altro rilievo dei giudici *a quibus*, che invece riconoscevano come con tale formula si debba intendere tuttora la religione cattolica, la sua tutela penale privilegiata sarebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 8 e 19 della Costituzione, che esigerebbero un'eguale protezione del sentimento religioso di tutti i culti professati ⁽⁴³⁾. Inol-

MANIA R., *Religione (non) di Stato e reato di bestemmia*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1987, II, 1, 11-13. Una soluzione a parte è data da BARBIERI L., *In margine a recenti pronunzie sulla punibilità del reato previsto dall'art. 724 cod. pen. (Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti)*, in *Il diritto ecclesiastico*, XCVI (1986), II, 80-102, per il quale la blasfemia deve essere repressa come turpiloquio (art. 726 cod. pen.).

⁽⁴¹⁾ Pretura Trento, 26 novembre 1985, in *Il diritto ecclesiastico*, XCVI (1986), II, 97-100; Pretura Sestri Ponente, 4 aprile 1986, *ibidem*, 435-439; Pretura Roma, 29 aprile 1986, in *Cassazione penale*, 1987, 218; Pretura, La Spezia, 17 giugno 1986, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, 3 dicembre 1986, 57, I^a serie speciale; Pretura Monfalcone, 25 maggio 1987, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, 25 novembre 1987, 49, I^a serie speciale. La questione di incostituzionalità è stata accettata nei confronti degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 25.

⁽⁴²⁾ Pretura Roma, cit.

⁽⁴³⁾ Pretura Trento, cit.; Pretura Sestri Ponente, cit.; Pretura La Spezia, cit.; Pretura Monfalcone, cit.,

tre, veniva denunciata anche la violazione dell'art. 7 della Carta fondamentale, secondo il quale i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi e dalle successive modificazioni, in quanto siffatto privilegio penale avrebbe disatteso gli artt. 1 e 13 degli Accordi di modifica e l'art. 1 del Protocollo addizionale ⁽⁴⁴⁾.

La Corte costituzionale con sentenza n. 925 del 28 luglio 1988 non ha riconosciuto fondati i rilievi, negando in via preliminare che l'art. 1 del Protocollo addizionale abbia modificato sostanzialmente i termini della questione di legittimità dell'articolo in esame rispetto alle proprie precedenti pronunce, che ne avevano riconosciuta la piena conformità alla Costituzione. Riguardo al riferimento alla « religione di Stato », la Consulta ha dichiarato che « l'innegabile venir meno del significato originario dell'espressione " religione di Stato " non esclude che, entro il contesto dell'art. 724 del Codice penale, essa ne abbia acquistato uno diverso, ma sempre sufficientemente determinabile, quello appunto riconosciute, in conformità ad analoghe prese di posizione della Corte di Cassazione, dagli altri giudici *a quibus*: cioè il significato di " religione cattolica ", in quanto già religione di Stato ».

Le motivazioni e gli assunti della Corte, in realtà, sono sostanzialmente conformi a precedenti sentenze di una parte minoritaria delle Preture ⁽⁴⁵⁾ e della costante giurisprudenza della Cassazione ⁽⁴⁶⁾ che avevano affermato l'irrelevanza della cancellazione del principio riguardo alla tutela penale dell'art. 724, I comma, in quanto « la religione cattolica non è più la religione ufficiale dello Stato, ma resta sempre il culto più largamente praticato in Italia, sicché, non sarebbe coerente rispetto alle linee della Costituzione, l'abolizione di qualsiasi tutela » ⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴⁴⁾ Pretura Trento, cit.; Pretura Monfalcone, cit.

⁽⁴⁵⁾ Pretura Monselice, 8 novembre 1985, in *Il diritto ecclesiastico*, XCVI (1986), II, 100-103; Pretura Ginosa, 6 dicembre 1985, in *Rivista penale*, 1986, 411; Pretura Foligno, 15 aprile 1986, in *Rivista penale*, 1986, 1056.

⁽⁴⁶⁾ Corte di Cassazione, Sez. fer. pen., 2 settembre 1985, in *Cassazione penale*, 1987, 63-64; Sez. III pen., 4 febbraio 1986, in *Cassazione penale*, 1987, 62-63; Sez. III pen., 7 febbraio 1986, in *Rivista penale*, 1987, 169; Sez. III pen., 2 luglio 1986, in *Rivista penale*, 1987, 777.

⁽⁴⁷⁾ Corte di Cassazione, Sez. III pen., 4 febbraio 1986, cit., 63. Esprime nota

La formula « religione di Stato » conserva quindi, secondo la Corte, valore autonomo nell'ambito della tutela penale, in forza del « principio di congruità » che informa l'ordinamento statale ⁽⁴⁸⁾, per il criterio, cioè, di aderenza della norma alla realtà storica, in ragione del quale si deve tener conto che la Chiesa cattolica ha assunto nella nostra tradizione un importante ruolo culturale e spirituale, e che la maggioranza dei cittadini italiani è ancora di confessione cattolica ⁽⁴⁹⁾.

L'appartenenza del Cattolicesimo al « patrimonio storico del popolo italiano », del resto, viene riconosciuta anche negli Accordi di modifica del Concordato, all'art. 9 n. 2, e nelle altre norme in cui lo Stato si impegna a tenere « conto delle esigenze religiose delle popolazioni » (art. 5, n. 3), a riconoscere « come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose » (art. 6), a garantire « l'assistenza spirituale » (art. 11), e ad « armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso » (art. 12, n. 1). Ancor più, nell'affermazione programmatica dell'art. 1, in cui la Repubblica Italiana e la Santa Sede si impegnano alla « reciproca collaborazione », viene dato atto che la Chiesa e lo Stato perseguono una finalità comune, e quindi che la religione svolge una funzione attiva per il progresso morale e civile della popolazione ⁽⁵⁰⁾.

adesiva alla sentenza CIAMPI F., *Problemi di interpretazione dell'art. 724 cod. pen. dopo le modifiche al concordato*, in *Cassazione penale*, 1987, 67-69.

⁽⁴⁸⁾ BACCARI R., *La religione cattolica da religione dello Stato a patrimonio del popolo*, in *Raccolta di Scritti in onore di L. De Luca*, in *Il diritto ecclesiastico*, XCVII (1987), I, 17.

⁽⁴⁹⁾ « Pertanto la solenne ed enfatica formula della religione cattolica come la sola religione dello Stato viene più appropriatamente e realisticamente e meno enfaticamente sostituita dalla formula di religione, che appartiene al Popolo » (BACCARI R., op. cit., 20). Il medesimo Autore sottolinea opportunamente che la rilevanza di questo fatto socio-culturale è indipendente « dalla maggiore o minore osservanza dei precetti della religione cattolica da parte della popolazione » (op. cit., 22).

⁽⁵⁰⁾ « Questo cambiamento nulla toglie ai valori della religione cattolica. Essa appartiene da sempre al popolo italiano nel quale si è largamente radicata per la forza del Vangelo, fino ad essere fermento della sua storia, della sua civiltà, della sua cultura, dei suoi impegni per una ordinata convivenza civile, per aperti rapporti di collaborazione in Europa e nel mondo, per il progresso di tutti i popoli e per la pace ». Dichiarazione della Presidenza CEI, in occasione della firma degli Accordi di modifica, pubblicata su *Il Regno. Documenti*, XXIX (1984), 5, 133-134.

Non sono conformi a questa impostazione le tesi vivacemente sostenute da alcuni Autori ⁽⁵¹⁾, secondo le quali la nuova interpretazione dei rapporti tra Chiesa e comunità politica nella dottrina del Concilio Vaticano II, sarebbe incompatibile con la protezione della religione da parte del « braccio secolare ». In proposito si deve, tuttavia, osservare come la Chiesa effettivamente affermi di non riporre « *spem vero suam in privilegiis ab auctoritate civili oblatis* » ⁽⁵²⁾, ma non perciò rinunci alla garanzia della sua libertà né della libertà religiosa dei fedeli, ed anzi dichiarare che è dovere essenziale di ogni potestà civile « *inviolabilia hominis iura tueri ac promovere* » ⁽⁵³⁾, ed emanare norme giuridiche « *quae postulatur ab efficaci iurium tutela pro omnibus civibus eorumque pacifica compositione, et a sufficienti cura istius honestae pacis publicae quae est ordinata conviventia in vera iustitia, et a debita custodia publicae moralitatis* » ⁽⁵⁴⁾.

Questi assunti sono stati confermati dalla stessa Dichiarazione della Presidenza CEI, ove si precisa: « Anche per questo, la religione cattolica non è semplice "affare privato". La Costituzione della Repubblica, del resto, nella prospettiva personalistica, solidaristica e pluralistica che la caratterizza, riconosce che la religione è un valore socialmente rilevante e giuridicamente protetto e, per quanto riguarda la Chiesa cattolica, assicura possibilità di presenza e di azione proporzionata alla coscienza che la Chiesa stessa ha della propria missione ».

4. — L'interpretazione data alla formula « religione di Stato » nell'ultima pronuncia della Corte viene così a coincidere e confermare l'orientamento da essa costantemente seguito nelle precedenti sentenze, ove ha sempre riconosciuto la piena legittimità dell'art. 724, I comma, cod. pen., in rapporto alla Carta fondamentale. Chiamata più volte a pronunciarsi sulla compatibilità della tutela penale

⁽⁵¹⁾ CASUSCELLI G., *Rassegna di giurisprudenza sull'art. 724, I comma cod. pen.*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXXX (1970), II, 152; STRACUSANO P., op. cit., 82-85; BARBIERI L., op. cit., 93.

⁽⁵²⁾ Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione *Gaudium et spes*, n. 76.

⁽⁵³⁾ Dichiarazione *Dignitatis Humanae*, n. 6.

⁽⁵⁴⁾ *Ibidem*, n. 7. Si vedano anche i numeri 2, 4 e 8.

privilegiata della religione cattolica con gli artt. 7 e 8 della Costituzione, la Consulta non ha mai affrontato direttamente il problema della vigenza del principio affermato nell'art. 1 del Trattato Lateranense, dopo l'avvento della Costituzione. Di conseguenza, non ha fondato la legittimità della tutela privilegiata della religione cattolica esclusivamente sulla base della sua qualificazione formale come « religione di Stato »⁽⁵⁵⁾.

Le motivazioni della Corte, invece, hanno adottato una duplice argomentazione, di natura sostanziale.

La prima ragione era individuata in ciò: la Costituzione, secondo il combinato disposto degli artt. 7 e 8, non stabilisce affatto una disciplina egualitaria tra i vari culti, ma anzi ne differenzia la situazione giuridica, « che è sì di eguale libertà (come dice l'art. 8, I comma), ma non di identità di regolamento dei rapporti con lo Stato »⁽⁵⁶⁾.

La seconda argomentazione riguardava invece la constatazione che la religione cattolica « è professata nello Stato italiano dalla quasi totalità dei suoi cittadini, e come tale è meritevole di particolare tutela penale, per la maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali naturalmente suscitate dalle offese ad essa dirette »⁽⁵⁷⁾. Poiché questa qualificazione materiale della religione cattolica è rimasta immutata con l'avvento della Costituzione, dovrebbero rimanere « immutate tutte le ragioni per le quali, nell'art. 724 come in altre norme del codice penale, il legislatore ha provveduto ad una speciale tutela dei simboli e delle persone della religione cattolica »⁽⁵⁸⁾, non potendo, poi « il giudizio della Corte ... estendersi a sindacare, in base a rilievi quantitativi e statistici o a considerazione di fatto, l'esattezza di quella valutazione »⁽⁵⁹⁾.

La posizione particolare della Chiesa cattolica nello Stato ita-

⁽⁵⁵⁾ Secondo CONDORELLI M., *Garanzie costituzionali*, cit., 7, il disinteresse della Corte alla questione dimostra che è partita dal presupposto che la vigenza o meno del principio non ha alcuna incidenza sulla legittimità della norma penale.

⁽⁵⁶⁾ Corte costituzionale, 28 novembre 1957, n. 125, cit.; Corte costituzionale, 31 maggio 1965, n. 39, cit.

⁽⁵⁷⁾ Corte costituzionale, 30 dicembre 1958, n. 80, cit.

⁽⁵⁸⁾ *Ibidem*.

⁽⁵⁹⁾ Corte costituzionale, 27 febbraio 1973, n. 14, cit.

liano avrebbe, quindi, giustificato, secondo la Corte, il rafforzamento della tutela penale, non apparendo, lo stesso, né irrazionale né illegittimo, e non tale da pregiudicare l'eguale libertà delle altre confessioni, in quanto « non influisce sul libero svolgimento delle attività ... né limita le manifestazioni di fede di coloro che non appartengono alla religione cattolica »⁽⁶⁰⁾.

Le motivazioni della Corte sono state variamente contestate dalla dottrina. Contro il primo argomento, si è precisato che gli artt. 7 e 8 della Costituzione non possono essere invocati per sostenere una posizione privilegiata della religione cattolica, in quanto, essendo prevalentemente considerati delle norme sulla produzione giuridica, non stabiliscono direttamente alcuna disciplina sostanziale, ma predispongono gli strumenti per regolare mediante accordi paritari di diritto interordinamentale i rapporti con la Chiesa cattolica (art. 7, II comma), e intese invece di diritto interno con successiva legge statale quelli con le altre confessioni (art. 8, II e III comma)⁽⁶¹⁾. Ancor più esattamente si deve ritenere che tali norme prendano in considerazione la dimensione istituzionale delle comunità di culto, come organizzazioni giuridiche autonome, con le quali lo Stato può instaurare trattative bilaterali, e non abbiano quindi incidenza sulla disciplina interna del fenomeno religioso, che è l'oggetto di tutela delle norme penali⁽⁶²⁾. Non si può quindi fondare su questi articoli la legittimità di una protezione penale differenziata della religione cattolica. Al contrario, l'art. 8, I comma, che deve essere considerato

⁽⁶⁰⁾ Corte costituzionale, 31 maggio 1965, n. 39.

⁽⁶¹⁾ VITALI E. G., *Disuguaglianza nell'uguaglianza?*, in *Giurisprudenza italiana*, 1965, I, 1293; LARICCIA S., *Tutela penale della religione cattolica e libertà di pensiero*, *ibidem*, 1967, 338 ss.; BERLINGÒ S., *Vilipendio della religione e norme costituzionali*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXIX (1969), I, 277 ss. Esprimono invece un parere sostanzialmente adesivo alla tesi della Corte, sul trattamento differenziato delle confessioni ex artt. 7 e 8 della Costituzione: ESPOSITO C., *La bestemmia nella Costituzione italiana*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1958, 991-992; GISMONDI P., *La posizione della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni nel diritto costituzionale ai fini della tutela penale*, *ibidem*, 1209-1215.

⁽⁶²⁾ VITALI E. G., op. cit., 1293; GISMONDI P., *Vilipendio della religione cattolica*, cit., 610 ss.; LARICCIA S., op. cit., 338; BERLINGÒ S., *Vilipendio della religione*, cit., 287-288.

una norma sostanziale, detta il principio fondamentale di « eguale libertà delle confessioni religiose davanti alla legge ».

Contro il secondo argomento assunto dalla Corte, di natura statistico-quantitativa, una parte della dottrina ⁽⁶³⁾ ha rilevato come questo motivo possa essere sufficiente per giustificare l'opportunità politica di differenziare la disciplina dei culti, ma non possieda certo la forza giuridica per fondare la legittimità costituzionale della norma discriminatrice, qualora risultasse contrastante con i principi supremi, ed in particolare con quello di eguale libertà religiosa.

Oltre a ciò, non si può neppure accogliere il ragionamento della Corte che fa leva su una concezione essenzialmente negativa del diritto di libertà religiosa, intesa come rispetto da parte di tutti dei medesimi limiti costituzionalmente determinati e astensione dello Stato da illegittime ingerenze entro questa sfera, per giungere così a dichiarare che eguale libertà non implicherebbe necessariamente eguale trattamento giuridico ⁽⁶⁴⁾. Nell'attuale ordinamento democratico, infatti, i principi di solidarietà sociale (artt. 2 e 4 della Costituzione) e di uguaglianza sostanziale (art. 3, II comma) impongono di considerare anche un contenuto positivo della libertà, che comprenda la promozione e la tutela da parte dello Stato contro illegittime turbative. Eguale libertà equivale così anche ad eguale protezione penale ⁽⁶⁵⁾. Inoltre, avendo riguardo alla specificità del diritto

⁽⁶³⁾ ESPOSITO C., op. cit., 990-991; CONDORELLI M., *Considerazioni*, cit., 82; FINOCCHIARO F., *Appunti in tema di vilipendio della religione dello Stato e libera manifestazione del pensiero*, in *Scritti in onore di A. C. Jemolo*, Milano 1963, I, 1, 554; BERLINGÒ S., *Vilipendio della religione*, cit., 279.

⁽⁶⁴⁾ Aderiscono invece alla tesi della Corte, ritenendo che una diversità di trattamento non violi necessariamente l'eguale libertà: CONSOLI A., *La tutela penale della religione cattolica nella giurisprudenza costituzionale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1959, 181-182; JEMOLO A. C., voce *Religione (Libertà di)*, in *Novissimo Digesto*, XV (1968), 374; D'AVACK P. A., voce *Libertà religiosa (Diritto ecclesiastico)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXIV (1974), Milano, 600-602.

⁽⁶⁵⁾ Questa posizione è espressa da RUFFINI, *Il nuovo regime italiano della stampa e la libertà religiosa*, in *Diritti di libertà*, con introduzione e note di CALAMANDREI, Firenze 1946, 80, citato da CONDORELLI M., *Garanzie costituzionali*, cit., 12 ss.; VITALI E. G., op. cit., 1294. Cfr. BERLINGÒ S., *Libertà « di religione » e « diritto » di vilipendio*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXXXV (1975), I, 193: « non si tratta solo di lamentare un pregiudizio del singolo (soggetto attivo del reato) *quoad poenam*, ma anche e soprattutto un attentato alla posizione di eguale libertà delle confessioni *quoad tutelam* ».

di libertà religiosa, che si sostanzia nel duplice aspetto di libertà di coscienza e di libertà di esplicitazione individuale e comunitaria del culto, bisogna ammettere che l'ambito effettivo entro il quale il medesimo viene garantito non riguarda solo l'astensione generica dello Stato dal creare imposizioni, bensì anche si estende alla concreta rimozione degli impedimenti al suo esercizio, cioè alla sua più completa espressione. Una maggiore protezione penale perciò viene, in tal senso, ad implicare una maggiore libertà ⁽⁶⁶⁾.

Invero, la questione preliminare che si dà in proposito è quella relativa al fondamento costituzionale della protezione penale del fenomeno religioso prevista dall'art. 724, I comma, giacché si deve stabilire se, in rapporto all'oggetto di tutela, la limitazione alla sola religione cattolica sia lesiva, o meno, del principio che riconosce alle varie confessioni una medesima estensione di libertà ⁽⁶⁷⁾.

Questo problema viene affrontato nella successiva evoluzione delle motivazioni della Corte, che dalla giustificazione iniziale della tutela privilegiata della religione cattolica sulla base del suo maggiore valore sociale, giunge in seguito a fondare la garanzia del sentimento religioso negli articoli della Costituzione che riconoscono « i diritti inviolabili della persona umana (art. 2) e, tra essi, la libertà di religione (artt. 8 e 19) » ⁽⁶⁸⁾. In una successiva sentenza, la Consulta aggiungeva che la rilevanza costituzionale del sentimento religioso è indirettamente confermata « anche dal primo comma dell'art. 3 e dall'art. 20 » ⁽⁶⁹⁾.

Siffatti riferimenti della Corte alle norme della Costituzione sono sembrati, a qualcuno, viziati di aporia, poiché la stessa avrebbe do-

⁽⁶⁶⁾ Afferma il contenuto positivo della tutela della libertà religiosa, come apprestamento di strumenti giuridici che favoriscono l'integrale esplicitazione della libertà della persona umana: SPINELLI L., *Nuove dimensioni del diritto di libertà religiosa nella giurisprudenza costituzionale*, in *Raccolta di Scritti in onore di L. De Luca*, cit., 1062-1065.

⁽⁶⁷⁾ Secondo il noto principio di razionalità e di giustizia distributiva del *suum cuique tribuere*, una differenza di trattamento *quoad tutelam* dovrebbe giustificarsi in una diversità *quoad substantiam* tra i vari culti.

⁽⁶⁸⁾ Corte costituzionale, 27 febbraio 1973, n. 14; cit.: « L'incriminazione della bestemmia, sancita dall'art. 724 cod. pen., non è pertanto in contrasto con le norme costituzionali, ma anzi trova in esse fondamento ».

⁽⁶⁹⁾ Corte costituzionale, 8 luglio 1975, n. 188, cit.

vuto individuare in specifico gli interessi di fondo che la Carta fondamentale ha inteso proteggere in materia religiosa ⁽⁷⁰⁾. In proposito si deve tuttavia osservare come la giurisprudenza della Consulta abbia compiuto, in realtà, un'opera di adeguamento dell'oggetto tutelato dalla norma penale, conformandosi ad una interpretazione evolutiva del bene costituzionalmente protetto.

L'interesse religioso, infatti, era stato diversamente qualificato dalla Corte. Nella prima sentenza in tema di vilipendio ⁽⁷¹⁾, facendo un confronto con il Codice Zanardelli, che mirava a proteggere direttamente la libertà religiosa dell'individuo, si era affermato come l'attuale disciplina avesse per oggetto la religione in sé, « l'idea religiosa che trascende l'esercizio di un diritto individuale e costituisce uno dei valori morali e sociali attinenti all'interesse, oltre che del singolo, della collettività ». Nella seconda sentenza ⁽⁷²⁾, con riferimento specifico alla bestemmia, si era sottolineato come oggetto di tutela fosse la religione in quanto praticata dalla quasi universalità del popolo italiano. Successivamente ⁽⁷³⁾, ancora in tema di vilipendio, la Corte aveva fatto intravedere la possibilità di considerare oggetto di tutela della norma penale non solo un bene collettivo (« il sentimento religioso della maggioranza dei cittadini ») (nell'art. 402 cod. pen.), ma anche i diritti di libertà individuale, riconosciuti dall'art. 19 della Costituzione (negli artt. 403-406 cod. pen.). Nelle sentenze più recenti ⁽⁷⁴⁾, infine, la Consulta qualifica il sentimento religioso come un valore riferibile direttamente alla persona, e ricomprende la relativa libertà tra i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni ove si svolge la sua personalità (art. 2 della Costituzione).

Questi assunti, come è stato notato ⁽⁷⁵⁾, corrispondono ad una

⁽⁷⁰⁾ BERLINGÒ S., *Libertà di « religione »*, cit., 204.

⁽⁷¹⁾ Corte costituzionale, 28 novembre 1957, n. 125, cit.

⁽⁷²⁾ Corte costituzionale, 30 dicembre 1958, n. 80, cit.

⁽⁷³⁾ Corte costituzionale, 31 maggio 1965, n. 39, cit.

⁽⁷⁴⁾ Corte costituzionale, 27 febbraio 1973, n. 14, cit.; Corte costituzionale, 8 luglio 1975, n. 188, cit.: « (il vilipendio) costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua persona) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia e alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato ».

⁽⁷⁵⁾ SPINELLI L., *Nuove dimensioni*, cit., 1062 e 1065 ss.

generale tendenza riscontrata in dottrina ⁽⁷⁶⁾ e giurisprudenza ⁽⁷⁷⁾ che ha portato a sviluppare in modo positivo il diritto di libertà religiosa facendo riferimento all'art. 2 della Costituzione. L'esperienza religiosa, infatti, coinvolge la persona nella sua integralità, e la fa agire successivamente sul piano sociale in rispondenza agli ideali che la animano. Il sentimento religioso, perciò, assume una dimensione di valore non solo individuale, come rapporto interiore con l'idea del trascendente, ma anche di rilevanza sociale, come fattore etico di promozione della persona e, attraverso l'uomo, di progresso morale e civile della comunità ⁽⁷⁸⁾. La qualificazione della libertà religiosa tra i diritti inviolabili dell'art. 2, permette, quindi, di estendere gli ambiti di tutela dell'interesse confessionale, riconducendolo al principio supremo di promozione della persona umana, che è previsto dalla Costituzione (art. 3, II comma) come un compito fondamentale e irrinunciabile dello Stato, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il suo pieno sviluppo ⁽⁷⁹⁾. Questa configurazione positiva della tutela della libertà religiosa viene infatti ricondotta alla scelta personalistica e solidaristica della nostra Carta fondamentale ⁽⁸⁰⁾.

⁽⁷⁶⁾ BERLINGÒ S., *Vilipendio della religione*, cit., 292, e gli Autori ivi citati alla nota 37. FINOCCHIARO F., *Artt. 19-20*, in *Commentario della costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna 1977, 246 ss.

⁽⁷⁷⁾ Si vedano: Corte di Cassazione, Sez. III pen., 4 febbraio 1986, cit.; Corte di Cassazione, Sez. fer., 2 settembre 1985, cit.

⁽⁷⁸⁾ SIRACUSANO P., *I delitti in materia di religione*, cit., 4 ss.: « La dimensione di valore è accordata ad esigenze spirituali proprie della natura umana, anzi qualificanti in positivo l'essenza profonda di questa, meglio al rinfrangersi « sociale » di tali esigenze, siano proprie di larghe maggioranze, di piccoli gruppi o di individui isolati... proprio perché la Costituzione pone al suo centro l'uomo ed il libero dispiegarsi della sua personalità in condizioni di eguaglianza, dimensione individuale e dimensione comunitaria del sentimento religioso possiedono valore costituzionale ». Sulla rilevanza sociale della religione, si veda anche SARACENI G. D., *Introduzione*, cit., 10-12.

⁽⁷⁹⁾ A questo livello di « garanzia generalissima, come per altri interessi afferenti esperienze dello spirito, nel contesto del basilare impegno della Repubblica... deve ritenersi proprio della intera collettività statale, e può fondatamente definirsi interesse pubblico generale, costituzionalmente qualificato e protetto » (CASUSCELLI G., *Post-confessionismo e transizione*, Milano 1984, 32).

⁽⁸⁰⁾ Così CASUSCELLI G., op. cit., 38; SIRACUSANO P., op. cit., 5.

Tale interpretazione non è, peraltro, in contrasto con la sostanziale neutralità dello Stato di diritto circa i contenuti di fede. Il nostro ordinamento, benché si riconosca incompetente nell'ordine spirituale (art. 7, I comma della Costituzione), tuttavia non è indifferente all'interesse religioso⁽⁸¹⁾, cui riconosce nell'ambito dei rapporti civili una rilevanza positiva come fattore di moralità e di progresso, anche se lascia all'autonomia delle comunità confessionali l'appagamento propriamente teologico delle esigenze religiose dei consociati e l'organizzazione dei culti⁽⁸²⁾. Di conseguenza, rientra nella competenza dello Stato dare rilevanza giuridica al fattore religioso, non in quanto le norme statuali possano prefigurarsi direttamente la realizzazione di tale valore, ma perché lo devono considerare come un presupposto, una « costante antropologica della natura umana »⁽⁸³⁾ in funzione della quale va predisposta la tutela e la qualificazione giuridica di determinati comportamenti individuali e collettivi, che sono strumentali all'esercizio di questi diritti⁽⁸⁴⁾.

Invero, il fenomeno religioso, oltre che essere preso in considerazione come valore pubblico generale dagli artt. 2 e 3, trova una garanzia specifica nelle altre norme della Costituzione che lo prevedono sotto varie dimensioni: a livello istituzionale (artt. 7 e 8, II e III comma); a livello associativo-comunitario (artt. 8, I comma e 20); a livello individuale (art. 19)⁽⁸⁵⁾. La tutela penale in materia

⁽⁸¹⁾ La qualificazione dell'attuale ordinamento di fronte al fenomeno religioso non è propriamente ispirata né ad istanze liberali-separatistiche, né a tendenze totalitarie-confessionistiche, ma è stato definito come « Stato solidarista e sociale » (SPINELLI L., *Nuove dimensioni*, cit., 1063).

⁽⁸²⁾ Cfr. BACCARI R., op. cit., 15.

⁽⁸³⁾ SIRACUSANO P., op. cit., 8 ss. L'Autore distingue tre tipi di beni giuridici che possono essere tutelati dalle norme penali in materia religiosa: il sentimento religioso individuale, il sentimento religioso collettivo, e la religione come bene di civiltà. In un ordinamento aperto e pluralista considera meritevole di tutela, non la religione in sé, ma il sentimento religioso.

⁽⁸⁴⁾ CASUSCELLI G., op. cit., 30. SPINELLI L., *Appunti in tema di tutela*, cit., 374, ritiene che il riferimento alla religione nelle attuali norme penali « non riguarda le verità rivelate che sono logicamente considerate soltanto un presupposto sul quale la religiosità si fonda e trova consistenza ».

⁽⁸⁵⁾ *Contra*: BERLINGÒ S., *Vilipendio della religione*, cit., 288 ss., sostiene che la Costituzione prenda in considerazione propriamente solo la dimensione comuni-

religiosa rientra perciò tra gli strumenti giuridici che lo Stato deve apprestare nell'ambito del suo ordinamento, al fine di garantire il libero sviluppo della personalità del credente e la pacifica esplicazione delle manifestazioni religiose comunitarie⁽⁸⁶⁾. Oggetto dunque di protezione penale, costituzionalmente garantito, è il sentimento religioso della persona, nel suo duplice aspetto, sia individuale, di professione e propaganda di credo religioso, sia comunitario, di partecipazione collettiva a cerimonie culturali e di assentimento ad un patrimonio dottrinale comune.

5. — Acquisito così da parte della giurisprudenza della Corte il dato fondamentale per cui la norma penale in esame è diretta alla tutela del fenomeno religioso, in rapporto alla persona umana e alle esperienze comunitarie di fede, si deve ora valutare la legittimità dell'art. 724, I comma, cod. pen., in rapporto alla *ratio* che ispira la garanzia costituzionale del sentimento religioso. Le eccezioni d'incostruzionalità rivolte alla norma in esame possono essere ricapitolate, per ragioni metodologiche, secondo una duplice prospettiva. Il primo punto di vista riguarda, per così dire, l'aspetto interno dell'oggetto di tutela della norma, che è stata considerata incompatibile con il principio di uguaglianza (art. 3) e con quello di eguale libertà tra le varie confessioni (art. 8, I comma). Il secondo punto, invece, concerne l'aspetto esterno della protezione penale del sentimento religioso, essendo necessario valutare se la medesima non sia lesiva di altri beni costituzionalmente protetti, specificatamente della libertà di manifestare il pensiero (art. 21) e di professare una credenza religiosa negativa (art. 19).

taria della religione. Pur aderendo alle osservazioni dell'Autore che il sentimento religioso sia caratterizzato, rispetto al pensiero individuale, dalla partecipazione dei singoli ad un credo comune, pensiamo, però, che venga considerato come *unicum* specifico proprio in relazione alla complessità dei suoi aspetti, individuale e comunitario, entrambi da riferirsi all'espressione autentica della persona.

⁽⁸⁶⁾ Non siamo, quindi, d'accordo con il significato di « secolarizzazione » del sistema penale auspicato da BARBIERI L. (*In margine a recenti pronunzie*, cit., 101-102), che vuole eliminare la punizione della bestemmia come reato autonomo. Se il sentimento religioso è considerato un valore civile degno di tutela, è compito anche dello Stato « secolare » proteggerlo (il che non significa che venga così ad aderire al suo contenuto ideologico).

Sotto il primo profilo, la nuova interpretazione della Corte, incentrata sul principio della tutela personale, comporta anche una nuova prospettiva della protezione contro la bestemmia ed una diversa impostazione del rapporto con il principio di uguaglianza. Infatti, la prima conseguenza logica che necessariamente deriva da questo assunto è che il sentimento religioso viene protetto come valore etico assoluto, in connessione alla dignità della persona umana in sé. Ciò comporta l'irrilevanza, ai fini della tutela penale, sia, da un lato, della maggiore o minore adesione dei consociati ad una determinata confessione, sia, dall'altro, del mutamento delle convinzioni socialmente diffuse in materia religiosa.

Invero, se si considera che il principio di libertà religiosa è strettamente connesso con il principio di uguaglianza, inteso in senso non meramente formale⁽⁸⁷⁾ ma sostanziale⁽⁸⁸⁾, l'identità del bene tutelato nei confronti di tutte le confessioni impone che sia apprestata eguale misura di protezione penale per realizzare eguale libertà di professione religiosa⁽⁸⁹⁾. Di conseguenza, possono considerarsi superate le varie precisazioni e distinzioni concettuali che la dottrina ha proposto per individuare l'ambito di operatività del principio di uguaglianza in tema di libertà religiosa: se sia applicabile solo tra singoli

(87) ESPOSITO C., *Eguaglianza e giustizia nell'art. 3 della Costituzione*, in *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, 1954, 33 ss., interpreta il principio di uguaglianza come « la pari sottoposizione formale dei cittadini (di ciascun cittadino) all'ordinamento giuridico, ma non garantisce ad ogni cittadino un pari status di negativa o positiva libertà ». *Contra*: FINOCCHIARO F., *Uguaglianza giuridica e fattore religioso*, Milano 1958, 44 ss., obietta che così il principio di uguaglianza verrebbe ridotto ad un'espressione tautologica, all'equivalente di quello di legittimità.

(88) CONDORELLI M., *Garanzie costituzionali*, cit., 20: « Principio di uguaglianza e principio di libertà si integrano a vicenda, valendo il primo a qualificare più precisamente il secondo nel suo duplice aspetto di riconoscimento a tutti di un diritto e di garanzia di tutela per tutti eguale di quel diritto ». *Conformi*: JEMOLO A. C., voce *Religione (Libertà di)*, cit., 374; BERLINGÒ S., *Vilipendio della religione*, cit., 198; D'AVACK P. A., op. cit., 596; FINOCCHIARO F., *Artt. 19-20*, cit., 246 ss. *Contra*: CONSOLI A., *La tutela penale*, cit., 181 ss.

(89) Cfr. BERLINGÒ S., *Vilipendio della religione*, cit., 198 ss., secondo il quale la mancata equiparazione della tutela per i culti acattolici tradisce la ratio della normativa. SPINELLI L., *Appunti*, cit., 410 ss.

o anche tra enti⁽⁹⁰⁾; se la discriminazione abbia solo riflessi psicologici e morali sugli individui⁽⁹¹⁾ o comporti anche una differenziazione negli status giuridici⁽⁹²⁾. In realtà, se il sentimento religioso è un bene della persona⁽⁹³⁾, un'eventuale diversità di trattamento tra confessioni viene ad incidere necessariamente anche sul patrimonio giuridico del credente, che viene a godere di un minor grado di tutela⁽⁹⁴⁾. Inoltre, se tale sentimento viene garantito come bene in sé, in rapporto alla stessa dignità della persona, non vi è dubbio che il medesimo debba essere considerato in modo eguale per tutti i culti, indipendentemente da una diversa rilevanza sociale. Infatti, non può essere consentita una graduazione della misura di tutela in base ad un criterio statistico-quantitativo, perché siffatta discriminazione implicherebbe un giudizio di minor stima di alcune confessioni rispetto alle altre⁽⁹⁵⁾, e quindi verrebbe a menomare l'uguale dignità del sentimento religioso.

Questa conclusione è conforme all'insegnamento della Corte costituzionale, secondo il quale: « per una piena attuazione del principio costituzionale della libertà di religione, il legislatore (deve) provvedere a una revisione della norma, nel senso di estendere la tutela

(90) Sul problema tuttora aperto in dottrina si vedano gli Autori citati da BERLINGÒ S., op. cit., 300, nt. 51.

(91) Affermano la legittimità di una differenza quantitativa di pena in ragione della diversa rilevanza sociale della confessione: LANDOLFI S., op. cit., 441, che considera oggetto di tutela la religione come bene collettivo *sub specie societatis*. *Conformi*: CONSOLI A., *Il reato di vilipendio*, cit., 209 ss.; CRESPI A., op. cit., 386-387.

(92) La distinzione è teorizzata da FINOCCHIARO F., *Uguaglianza giuridica*, cit., 84 ss. Aderisce CONDORELLI M., op. cit., 22-23.

(93) Poiché la persona si realizza anche nelle formazioni sociali, consideriamo bene personale anche la dimensione comunitaria del fenomeno religioso.

(94) La discriminazione della condizione giuridica tra cittadini non avviene tanto *quoad poenam* (come aveva escluso la Corte costituzionale, 31 maggio 1965, n. 39), ma *quoad tutelam*. Cfr. CONDORELLI M., *Interferenze tra norme costituzionali: a proposito del vilipendio della religione cattolica*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXXV (1965), II, 344 ss.

(95) Cfr. MIRABELLI C., *L'appartenenza confessionale*, Padova 1975, 283, che sottolinea come l'art. 3 della Costituzione tuteli « la pari dignità sociale » dei cittadini. SIRACUSANO P., *I delitti in materia di religione*, cit., 99, per il quale se vengono fatte delle preferenze a favore di una determinata confessione, non viene più tutelato il sentimento religioso in sé, ma una religione come bene di civiltà.

penale contro le offese del sentimento religioso di individui appartenenti a confessioni religiose diverse da quella cattolica»⁽⁹⁶⁾. La Consulta ha così tenuto distinta la propria competenza di giudicare la costituzionalità di una norma, da quella del legislatore di valutare i provvedimenti necessari al fine di adattare la stessa norma al mutato evolversi delle esigenze sociali. Perciò, mentre l'art. 724, I comma, è stato dichiarato legittimo, in quanto diretto a dare protezione penale ad un bene costituzionalmente garantito, è stata invece rilevata l'opportunità di estendere il suo ambito di applicazione per ricomprendere la tutela anche degli altri culti acattolici.

Questa impostazione del problema è da condividere, mentre si deve respingere la tesi opposta sostenuta da alcuni Autori⁽⁹⁷⁾ che, in seguito ai nuovi Accordi di modifica, considerano incostituzionale la norma o vogliono abrogarla al fine di affermare la pari dignità del fatto religioso. Tale soluzione risulta in realtà contraddittoria, giacché si creerebbe un vuoto legislativo che lascerebbe senza alcuna protezione un bene che è stato invece proclamato come valore degno di tutela ai sensi della Costituzione⁽⁹⁸⁾!

Nell'ultima sentenza⁽⁹⁹⁾ la Consulta ripete ancora il precedente invito rivolto al legislatore e rimasto tuttora inattuato. Tuttavia, le motivazioni assunte in questa pronuncia possono destare qualche perplessità. La Corte, infatti, così conclude: « la limitazione della previsione legislativa alle offese contro la religione cattolica non può continuare a giustificarsi con l'appartenenza ad essa della quasi totalità dei cittadini italiani ... e nemmeno con l'esigenza di tutelare il sentimento religioso della maggior parte della popolazione italiana ...: non tanto vi si oppongono ragioni di ordine statistico (comunque sia la religione cattolica resta la più seguita in Italia), quanto ragioni di ordine normativo ». Quali siano però queste ragioni di ordine normativo, non viene precisato: richiamandoci alle sopraesposte argo-

(96) Corte costituzionale, 27 febbraio 1973, n. 14, cit.

(97) BARBIERI L., op. cit., 100; MUSSELLI L., *Esiste ancora il reato di bestemmia?*, cit., 67.

(98) Cfr. CONSOLI A., *La tutela penale*, cit., 182; BERLINGÒ S., *Vilipendio della religione*, cit., 198 ss.

(99) Corte costituzionale, 28 luglio 1988, n. 925, cit.

mentazioni, riteniamo che ciò sia imposto dai principi supremi della Costituzione in tema di tutela del sentimento religioso, ma la sentenza, invece, sembra far riferimento all'art. 1 del Protocollo che renderebbe « ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basasse soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose ». Con questa affermazione, però, verrebbe a contraddire quanto detto sopra, riguardo al fatto che il Protocollo non avrebbe innovato sostanzialmente i termini del problema.

Inoltre, la Corte dichiara che « la perdurante limitazione ... possa trovare tuttora un qualche fondamento nella constatazione sociologicamente rilevante, che il tipo di comportamento vietato dalla norma impugnata concerne un fenomeno di malcostume divenuto da gran tempo cattiva abitudine per molti ». Ma non è la « perdurante limitazione » che può continuare a giustificarsi con ragioni di ordine sociologico, posto che precedentemente aveva affermato la loro insufficienza, quanto piuttosto la garanzia di protezione penale del sentimento religioso contro la bestemmia.

In ogni caso, si pone imprescindibile al legislatore l'esigenza di tutelare in eguale misura anche i culti acattolici, pur dovendo così risolvere gli inevitabili problemi pratici da essa conseguenti⁽¹⁰⁰⁾. Infatti, le varie confessioni religiose si differenziano non solo nelle forme organizzative e nell'influenza sulla società, ma anche nelle concezioni di fondo riguardanti i rapporti con l'autorità civile⁽¹⁰¹⁾. Questa peculiarità di esigenze è stata tenuta in debito conto dal nostro ordina-

(100) Sulla difficoltà di qualificare le diverse confessioni religiose ai fini penali e sui progetti di modifica legislativa, si veda: GROSSI P., *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela penale del sentimento religioso*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1974, 1530 ss. Cfr. anche SPIRITO P., op. cit., 364 ss.; SPINELLI L., *Appunti*, cit., 418 ss.; CASUSCELLI G., *Rassegna di giurisprudenza sull'art. 724, I comma*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXXX (1970), II, 156. Critico sull'opportunità dell'estensione è BALDASSARRE A., *È costituzionale l'incriminazione della bestemmia?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1973, I, 78.

(101) Cfr. CATALANO G., *Interessi confessionali e società contemporanea*, in *Raccolta di Scritti in onore di L. De Luca*, cit., 229. Sulle dichiarazioni del Sinodo Valdese e dell'Assemblea della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, che sono contrarie alla tutela penale del sentimento religioso, si veda: GROSSI P., op. cit., 1566. Si veda anche l'art. 4 dell'Intesa tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, recepita nella legge n. 449 dell'11 agosto 1984.

mento, che ha predisposto il ricorso ad una pluralità di intese tra lo Stato e le diverse organizzazioni religiose. Ciò implica che eguale tutela non significa un trattamento penale generalizzato e indifferenziato, che verrebbe a ledere l'autonomia stessa delle confessioni, e il principio di uguaglianza sostanziale, bensì comporta la predisposizione di adeguati strumenti giuridici che siano rispettosi di queste diverse istanze ⁽¹⁰²⁾.

6. — Riguardo al secondo profilo di incompatibilità dell'art. 724, I comma, cod. pen., nei confronti del diritto alla libera manifestazione del pensiero, e all'espressione di religiosità negativa, è necessario, in via preliminare, interpretare l'oggetto giuridico specifico di questa norma nell'ambito del sistema penale di tutela in materia religiosa.

La maggioranza della dottrina ⁽¹⁰³⁾ è concorde nel ritenere che la blasfemia, pur trovando collocazione nell'attuale Codice tra i reati concernenti la polizia dei costumi, debba essere considerata, secondo un criterio teleologico e in ragione del bene giuridico protetto, tra i reati che offendono il sentimento religioso. Questa interpretazione, come si è visto, è stata confermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità ⁽¹⁰⁴⁾, la quale riconduce al delitto di vilipendio l'ipotesi in cui all'invettiva si accompagni l'elemento intenzionale del dolo ⁽¹⁰⁵⁾. La bestemmia si differenzia quindi dal vilipendio, non solo per l'azione materiale, che si estrinseca in sole espressioni verbali,

⁽¹⁰²⁾ MARINI G., op. cit., 734, ritiene che la prima parte della formula dell'art. 724, I comma, riguardante le invettive contro la Divinità, per la sua formulazione generica, non necessariamente riconducibile all'individuazione fattane dal culto cattolico, possa essere applicata a tutte le religioni monoteiste. Conformi: PIACENTINI M., op. cit., 380; CIPROTTI P., op. cit., 301; GABRIELI F. P., op. cit., 172; SPINELLI L., *Appunti*, cit., 418; LA GRECA G., *La bestemmia e le manifestazioni oltraggiose verso i defunti*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto penale. Parte speciale*, diretta da Bricola F. e Zagrebelsky V., Torino 1984, II, 1525.

⁽¹⁰³⁾ PIACENTINI P., op. cit., 379; CIPROTTI P., op. cit., 300; GABRIELI F. P., op. cit., 270; MARINI G., op. cit., 734; ANTOLISEI F., op. cit., 692-693.

⁽¹⁰⁴⁾ Cfr. le sentenze raccolte in: BERLINGÒ S., *Rassegna di giurisprudenza in tema di delitti contro il sentimento religioso*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXXVIII (1968), II, 30-75; CASUSCELLI G., *Rassegna di giurisprudenza*, cit., 150-165.

⁽¹⁰⁵⁾ PIACENTINI M., op. cit., 379-380; ANTOLISEI F., op. cit., 693.

mentre il vilipendio può concretizzarsi in offese di qualsiasi tipo, ma anche per l'elemento psicologico, essendo sufficiente, per la contravvenzione, la coscienza e volontarietà di pronunciare l'offesa, che oggettivamente viene considerata oltraggiosa ⁽¹⁰⁶⁾.

Invero, la norma non dà una definizione diretta della blasfemia, ma la descrive nelle forme di: « invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato ». L'azione materiale consiste dunque in una lesione dei contenuti dottrinali e spirituali della religione cattolica, ma questi vengono protetti, non tanto come verità in sé, quanto piuttosto in relazione alla convinzione professata da ciascuno dei consociati nei confronti dei medesimi ⁽¹⁰⁷⁾. Anche i dogmi di fede sono infatti considerati dal legislatore come una esplicazione comunitaria del sentimento religioso costituzionalmente garantito ⁽¹⁰⁸⁾. Da questo punto di vista, pertanto, non si riscontra incompatibilità costituzionale, nel senso di assunzione da parte dello Stato di un compito estraneo ai suoi fini, che non comportano possibilità di esprimere un giudizio speculativo nell'ordine spirituale; né contrasto con i principi di uguaglianza e pari dignità sociale dei cittadini, e di libertà religiosa sanciti nell'attuale ordinamento.

Tuttavia, sebbene la *ratio normativa* dell'art. 724, I comma, sia la tutela del sentimento religioso ⁽¹⁰⁹⁾, l'oggettività giuridica specifica del reato, avendo natura contravvenzionale, si sostanzia in ogni espressione obiettivamente oltraggiosa dei contenuti dogmatici della religione cattolica.

⁽¹⁰⁶⁾ Si vedano i riferimenti giurisprudenziali in BALDASSARRE A., op. cit., 76, nt. 15; LA GRECA G., op. cit., 1525.

⁽¹⁰⁷⁾ MARINI G., op. cit., 734.

⁽¹⁰⁸⁾ Così BERLINGÒ S., *Vilipendio della religione*, cit., 211-212. *Contra*: LANDOLFI S., op. cit., 424, per il quale l'art. 724 punisce l'offesa rivolta alla religione « in sé per sé », nel suo contenuto astratto.

⁽¹⁰⁹⁾ La necessità di non confondere la *ratio* della norma con l'oggetto giuridico specifico della stessa, viene sottolineata particolarmente da BERLINGÒ S., *Vilipendio della religione*, cit., 280 ss., cui si rinvia per l'ulteriore dottrina. BETTIOL G., *Diritto Penale. Parte generale*, Padova 1982, 189 ss., distingue l'« oggetto giuridico » del reato, che è il valore tutelato dalla norma, dall'« oggetto materiale », che è la porzione del mondo esterno su cui incide l'attività criminosa.

Sottolineare, da un lato, la distinzione concettuale tra *ratio* e oggetto specifico del reato e, dall'altro, la peculiarità del carattere lesivo della bestemmia, ricollegato ad un fatto obiettivamente riprovevole e non ad un elemento intenzionale di lesione, offre i criteri per superare l'obiezione, sollevata da una parte della dottrina⁽¹¹⁰⁾, secondo la quale la blasfemia sarebbe solo una violazione delle regole di buon costume e di correttezza del vivere sociale, che offende il senso di decenza e decoro più che il senso religioso. In realtà, senza addentrarci nella discussione dottrinale sull'estensione del concetto di buon costume⁽¹¹¹⁾, possiamo rilevare come i medesimi Autori lo considerino un complesso di regole morali, di « principi etici comunemente accettati quali norme di retta condotta »⁽¹¹²⁾ e ancora più specificatamente, ispirate a « quei principi su cui si fondano i diritti della persona umana, quali risultano dalla Carta costituzionale »⁽¹¹³⁾. Tali definizioni, dunque, indicano un parametro etico di valutazione dei costumi sociali, non già un criterio meramente statistico o utilitaristico. Il giudizio di eticità del vivere civile, di conseguenza, deve essere risolto in rapporto ad un bene-valore di riferimento, che dia la ragione e la misura della sua bontà. Con questo intendiamo dire che l'affermazione di trasgressione del buon costume rimane generica e imprecisata, se non vengono specificati i singoli valori concretamente violati, i quali, essendo necessari per qualificare etiche le regole di rapporto tra consociati, giustificano la repressione della loro lesione. Se questo è vero, nessuno può dubitare che tra i valori che caratterizzano il vivere civile non vi sia il rispetto del sentimento religioso, sia in quanto è un'esperienza autenticamente umana, sia

(110) JEMOLO A. C., *Le libertà garantite dagli artt. 8, 19, 21 della Costituzione*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXII (1952), 406; Id., *Vilipendio: delitto o contravvenzione*, in *La Cultura*, 1964, 343; CONDORELLI M., *Considerazioni*, cit., 89 ss. SPINELLI L., *Appunti*, cit., 411 ss.; CASUSCELLI G., *Rassegna di giurisprudenza*, cit., 152; Id., *Bestemmia e vilipendio della religione: esercizio di un diritto?*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXXXII (1972), II, 108-109; GROSSI P., op. cit., 1542-1543.

(111) Non riteniamo peraltro di dover limitare il concetto alle sole azioni relative all'estrinsicazione dell'istinto sessuale, come invece ritiene GROSSI P., op. cit., 1542.

(112) SPINELLI L., *Appunti*, cit., 414.

(113) BERLINGÒ S., *Libertà « di religione »*, cit., 226.

in quanto la nostra società trova le sue radici più profonde nel Cristianesimo, che informa tutta la nostra tradizione culturale, oltre che religiosa.

Pertanto, sebbene la bestemmia in sé si presenti come una trasgressione oggettiva del minimo etico di educazione sociale, ciò non significa affatto che teleologicamente la sua punizione non sia diretta a tutelare quel bene specifico all'interno dell'ordinato vivere civile, che è la dignità del fenomeno religioso⁽¹¹⁴⁾. Questa interpretazione trova conferma dall'esame stesso delle contravvenzioni previste nel capo II, che regolano tutte il minimo etico dei costumi civili, essendo tuttavia ciascuna di esse volta a tutelare un diverso bene giuridico, cui corrisponde anche una diversa misura di pena⁽¹¹⁵⁾.

La tesi trova ulteriore riscontro sul piano pratico, giacché se è vero che l'espressione blasfema non provoca più negli ascoltatori una condanna per empietà, determina pur sempre una reazione etica di disapprovazione⁽¹¹⁶⁾, in quanto viene avvertita come un'offesa ad un valore degno di rispetto. Lo stesso agnostico o indifferente in materia di fede, dà un giudizio di disapprovazione della bestemmia come espressione riprovevole, anche se fa riferimento al sentimento religioso dei credenti. Infatti, i valori religiosi fanno parte del nostro costume sociale e provocano un'esigenza diffusa di rispetto, pur indipendentemente da giudizi contenutistici⁽¹¹⁷⁾. Per questo, la considerazione di una diminuzione della pratica religiosa cattolica non può

(114) Anche GABRIELI F. P., op. cit., 270, rileva questo duplice aspetto della bestemmia, laddove dice che nell'oggettività giuridica è una grave mancanza di rispetto al sentimento religioso, mentre nell'ontologia è un comportamento incompatibile di civiltà.

(115) Di conseguenza, non possiamo concordare con quegli Autori che facevano rientrare nell'art. 726 cod. pen., che sanziona il turpiloquio, la punizione di quelle espressioni blasfeme non riconducibili all'art. 724, in quanto dirette contro i culti acattolici: PIACENTINI M., op. cit., 380; GABRIELI F. P., op. cit., 271. Ovvero, di recente BARBIERI L., op. cit., 101, che auspica l'abrogazione del reato di bestemmia.

(116) La parola « disagio », utilizzata dagli Autori citati, è equivoca: in realtà la reazione alla bestemmia non è solo emotiva, ma implica un giudizio negativo.

(117) In realtà, anche gli Autori citati riconoscono il carattere pluri-offensivo della bestemmia, che lede al tempo stesso i buoni costumi e il sentimento religioso, mentre escludono che sia considerata protetta la religione in sé, come patrimonio ideologico.

essere una ragione valida per abrogare il reato di bestemmia, in quanto l'indagine sociologica permette di rilevare un aumento della sensibilità per il sacro e del sentimento di rispetto dei valori civili.

Problema molto dibattuto e aperto in dottrina riguarda, invece, il rapporto tra l'art. 724, I comma e le disposizioni costituzionali che garantiscono la libertà di propaganda religiosa (art. 19) e di libera manifestazione del pensiero (art. 21). La Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi in riferimento a queste norme, non ha dato una risposta diretta al quesito se la bestemmia possa essere considerata un'espressione di pensiero o di dissenso religioso, ma ha affermato il fondamento costituzionale della tutela del sentimento confessionale. Con questa impostazione è parsa confermare la tesi già espressa in altre sentenze, per cui « la libertà di manifestazione di pensiero non può trovare limitazioni se non nelle disposizioni legislative dirette alla tutela di altri beni e interessi fatti oggetto di protezione costituzionale » (118). Pertanto, la legittimità della repressione della bestemmia trova fondamento non solo nelle norme costituzionali che considerano come valore il sentimento religioso, ma anche nel principio supremo di tutela dei diritti inviolabili della persona umana e dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2). Di conseguenza il diritto di manifestare liberamente il pensiero non può risultare arbitrario od offensivo della dignità del diverso sentire altrui, trovando un limite necessario nell'essere conforme alla natura sociale dell'uomo (119).

(118) Corte costituzionale, 28 novembre 1968, n. 120, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1968, 2142; Corte costituzionale, 30 gennaio 1974, n. 20, *ibidem*, 1974, 78. Condividono questa metodologia: SIRACUSANO P., *Art. 403 cod. pen. e tutela penale del sentimento religioso*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXXXV (1975), II, 296-297; CASUSCELLI G., *Bestemmia e vilipendio*, cit., 107; BERLINGÒ S., *Libertà « di religione »*, cit., 202; GROSSI P., op. cit., 1538, ed Autori ivi citati.

(119) Ritengono che la libertà di pensiero sia soggetta all'ulteriore limite di rispettare l'altrui personalità: CASUSCELLI G., *Bestemmia e vilipendio*, cit., 108; MUSSELLI L., *Punibilità della bestemmia, libertà religiosa e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1972, II, 265-266; MARINI G., op. cit., 734; CIAMPI F., op. cit., 69; *Contra*: GROSSI P., op. cit., 1548, concepisce tale libertà come un « diritto individualistico attribuito al singolo per l'esclusivo appagamento dei suoi egoistici bisogni, indipendentemente dalla valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che dal suo svolgimento possano derivare per la collettività ».

Alcuni Autori (120), invece, ritengono che la punizione della bestemmia come violazione delle norme del vivere civile, trovi giustificazione nel limite posto alla libertà di espressione dall'ultimo comma dell'art. 21, consistente nel rispetto del buon costume.

Sembra tuttavia che la compatibilità dell'art. 724, I comma, con la libertà di opinione debba essere impostata su un giudizio preliminare: che l'espressione blasfema non può essere considerata né una manifestazione di pensiero (121), né una professione di credenza religiosa negativa (122), e quindi non può trovare garanzia negli artt. 19 e 21 della Carta fondamentale. La bestemmia, infatti, a differenza del vilipendio si presenta, nelle modalità indicate dalla legge, ontologicamente come un comportamento abitudinario, un intercalare automatico, un'estrinsecazione di stato emotivo che non raggiunge un livello di consapevolezza critica, ed è quindi priva di un vero e proprio contenuto ideologico di pensiero (123).

Riguardo al rapporto con la libertà religiosa, la medesima significa certamente una facoltà di scegliere se aderire o rifiutare o rimanere indifferente rispetto ad un'idea religiosa, ma la professione di una fede religiosa è un fenomeno più specifico e articolato rispetto alla generale espressione di pensiero individuale (124). Infatti, sebbene possa anche essere manifestata singolarmente, presuppone sempre l'adesione ad un credo comune e la partecipazione ad esplicitazioni comunitarie. Di conseguenza, la visione atea o agnostica del mondo,

(120) ESPOSITO C., *Libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano 1958, 40 ss.; CASUSCELLI G., *Bestemmia e vilipendio*, cit., 109; BERLINGÒ S., *Libertà « di religione »*, cit., 226.

(121) GROSSI P., op. cit., 1537-1538, e gli Autori ivi citati, che considerano garantita dall'art. 21 ogni contenuto e forma di espressione dell'animo umano. Cfr. anche ONIDA F., *Vilipendio della religione e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1975, 3165.

(122) BALDASSARRE A., op. cit., 73 ss.; MANIA R., op. cit., 12.

(123) Cfr. CONDORELLI M., *Considerazioni in tema*, cit., 84; CONSOLI A., *La tutela penale*, cit., 175 ss.; MUSSELLI L., *Punibilità della bestemmia*, cit., 265.

(124) SPINELLI L., op. cit., 389, nt. 23; JEMOLO A. C., voce *Religione (Libertà di)*, in *Novissimo Digesto*, XV (1968), 371-374; BERLINGÒ S., *Vilipendio della religione*, cit., 206; GROSSI P., op. cit., 1547 ss.

proprio per il suo carattere di pensiero individualistico, trova comprensione nell'art. 21, piuttosto che nell'art. 19 ⁽¹²⁵⁾.

In ogni caso, la bestemmia non configura certamente alcuno degli aspetti in cui si estrinseca la libertà religiosa, né come manifestazione di dissenso, perché non è un'espressione di pensiero, né come atto di culto ad un'entità trascendente, perché si esaurisce in una imprecazione contro la Divinità ⁽¹²⁶⁾. In proposito sembra anzi convincente l'opinione opposta ⁽¹²⁷⁾, secondo la quale la bestemmia implica un atteggiamento di intolleranza contrario allo stesso principio di libertà religiosa, e poiché l'oltraggio costituisce sempre in sé una forma di violenza morale, viene a minacciare gli stessi presupposti di una pacifica convivenza civile.

In ragione di tutto ciò, dunque, possiamo concludere annotando come la bestemmia comporti problemi di costituzionalità, non certo per la sua repressione penale, quanto piuttosto per la discriminazione della repressione medesima in ragione dei diversi culti.

⁽¹²⁵⁾ JEMOLO A. C., *Le libertà garantite*, cit., 393-426; *Id.*, voce *Religione (Libertà di)*, cit., 374; GROSSI P., op. cit., 1549; D'AVACK P. A., voce *Libertà religiosa (Diritto ecclesiastico)*, cit., 604 ss.; BERLINGÒ S., *Libertà « di religione »*, cit., 206, nt. 31. *Contra*: MUSSELLI L., *Punibilità della bestemmia*, cit., 265-266; BALDASSARRE A., op. cit., 73 ss.

⁽¹²⁶⁾ MUSSELLI L., *Punibilità della bestemmia*, cit., 266, considera la bestemmia non una manifestazione di areligiosità, ma di « religiosità distorta ».

⁽¹²⁷⁾ CONSOLI A., op. cit., 178.